

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI TORINO



COMUNE DI
RIVAROLO CANAVESE

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DI PARCHI E SCUOLE
ANNI 2024 - 2026

PROGETTO ESECUTIVO

Oggetto:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Tavola n°: 2	Scala:	Data: Aggiornamento:
Rup e Direttore dell'Esecuzione: <i>Geom. Matteo CRESTETTO</i>	Sindaco: <i>Dott. Alberto ROSTAGNO</i>	Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni: <i>Arch. Arturo ANDREOL</i>

SOMMARIO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO, CPV E CCNL PRESUNTO	2
ART. 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO DA ESEGUIRE.....	2
ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO, MANODOPERA E ONERI PER LA SICUREZZA ..	2
ART. 4 - MODALITA' DI GARA	4
ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	4
ART. 6 - ATTREZZATURE E ADDETTI PER ESECUZIONE DEL SERVIZIO	5
ART. 7 - COMPITI DELL'APPALTATORE.....	5
ART. 8 - ALLESTIMENTO DEI CANTIERI MOBILI.....	7
ART. 9 - CONSEGNA DEL SERVIZIO, TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO E RELATIVE PENALITÀ	8
ART. 10 - ACCERTAMENTO DEGLI INTERVENTI.....	10
ART. 11 - PAGAMENTI ART. 125 DEL D.LGS 36/2023, PENALI ART. 126 DEL D.LGS 36/2023, INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RITARDO NEI PAGAMENTI ART. 11, COMMA 6, DEL D.LGS 36/2023	11
ART. 12 - REVISIONE PREZZI ART. 60 DEL D.LGS 36/2023	12
ART. 13 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA	13
ART. 14 - GARANZIA PROVVISORIA ART. 106 DEL D.LGS 36/2023, GARANZIA DEFINITIVA ART. 117 DEL D.LGS 36/2023 E ULTERIORI RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	13
ART. 15 - CONTROVERSIE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.LGS 36/2023 O RECESSO ART. 123 DEL D.LGS 36/2023	14
ART. 16 - SUBAPPALTO ART. 119 DEL D.LGS 36/2023	16
ART. 17 - ULTERIORI SPESE ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	17
ART. 18 - ASSICURAZIONE.....	17
ART. 19 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE	18
ART. 21 - NORME DI RINVIO.....	19

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO, CPV E CCNL PRESUNTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei servizi relativi alle opere di ordinaria manutenzione del verde pubblico di parchi e giardini nonché delle aree pertinenziali scolastiche per gli anni 2024-2026.

CPV – servizio:

- 77310000-6 Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi (98,40%)
- 77340000-5 Potatura di alberi e siepi (1,60%)

CCNL presunto: Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti con manodopera indicata specificatamente dai prezzi presi in considerazione come meglio precisato al successivo ART. 3 - *AMMONTARE DELL'APPALTO, MANODOPERA E ONERI PER LA SICUREZZA*

Gli operatori economici invitati a partecipare alla procedura di gara, con il fatto stesso di sottoscrivere il preventivo, dichiarano inoltre di conoscere ed accettare, ai sensi e per gli effetti degli Art.1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel resto della documentazione facente parte del progetto e degli atti di gara. In particolare dopo la sottoscrizione dell'offerta le ditte partecipanti non potranno più sollevare eccezioni aventi ad oggetto le condizioni e le modalità di esecuzione dell'incarico.

ART. 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO DA ESEGUIRE

I servizi oggetto del presente appalto consisteranno:

- Taglio di tappeti erbosi e di prato
- Taglio di siepi
- Conferimento in discarica per smaltimento rifiuti vegetali
- Raccolta rifiuti emersi dopo i vari tagli.
- Raccolta fogliame nella stagione invernale.
- Pronto intervento su chiamata in presenza di piante/rami/alberi caduti e/o pericolanti (fino a n. 2 interventi/anno)

ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO, MANODOPERA E ONERI PER LA SICUREZZA

L'importo complessivo del quadro **economico** ammonta complessivamente a € 270.000,00 così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
IMPORTO PRESTAZIONI A BASE D'ASTA - soggetto a ribasso		€ 106.040,93
MANODOPERA non soggetta a ribasso (49,98%)		€ 105.970,63
IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA		€ 2.988,00
TOTALE		€ 214.999,56
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
I.V.A. 22% su € 214.999,56	€ 47.299,90	
Incentivi art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 4.299,99	

Imprevisti ed Arrotondamenti	€ 3.400,55	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 55.000,44	€ 55.000,44
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		€ 270.000,00

I quantitativi (numero tagli, numero ore, etc) indicati nel computo metrico estimativo corrispondono ad una mera stima in quanto non è possibile determinare con esattezza le effettive quantità/numeri tagli per area verde in quanto quest'ultimi sono dipendenti anche da manifestazioni che interessano le aree verdi cittadine, dalle condizioni atmosferiche avverse che potrebbero fare slittare il taglio fino a quello programmato successivo, etc. e vengono determinati pertanto dal D.E. o dal RUP in fase di esecuzione.

Precisazioni in merito alla **manodopera**:

- ai sensi dell'art. 41, co. 13, terzo periodo del D.Lgs. 36/2023 per il servizio in questione i costi di prodotti, attrezzature e lavorazioni, sono dedotti dai prezziari vigenti al momento della progettazione. In particolare i prezzi di computo sono stati desunti dal **prezziario della Regione Piemonte edizione febbraio 2023**. Per la stima della rispettiva manodopera si rimanda alla lettura della "Nota metodologica" premessa alla pubblicazione del citato prezziario.

I costi non reperiti nel prezziario Regione Piemonte edizione febbraio 2023 sono stati dedotti dagli importi indicati dal Prezziario Informativo Opere a Verde 2023/2024 dell'**ASSOVERDE** - Associazione Italiana costruttori del verde il cui nuovo Prezziario Assoverde 2023/24, da valore alle diverse filiere e specializzazioni che compongono il settore, attraverso la valorizzazione e la mediazione delle differenti realtà regionali, e ha rivisto i prezzi dei lavori, dei servizi e delle forniture, ove necessario, in riferimento ai processi di innovazione, all'adeguamento dei costi di manodopera, mezzi e materiali, aggiornando ed integrando l'elenco prezzi nell'ambito delle filiere specifiche. ASSOVERDE è firmataria del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, come unica Associazione di rilevanza nazionale in rappresentanza del settore. È collegata, attraverso convenzioni ed accordi mirati, a Istituzioni, Organismi di rappresentanza, Università ed Enti di ricerca, Ordini professionali ed ulteriori soggetti, pubblici, pertanto, in assenza dei specifici costi nel prezziario regionale di riferimento, si ritengono rappresentativi i costi indicati nella pubblicazione citata;

- la manodopera complessiva indicata è da ritenersi una stima;
- la manodopera viene indicata nei documenti di gara ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.lgs. n. 36/2023;
- i costi della manodopera, come quelli della sicurezza, sono scorporati dell'importo assoggettato al ribasso;
- i partecipanti alla procedura di gara in sede di offerta, sull'apposito modulo, dovranno, ai sensi dell'art. 108, comma 9, indicare i costi sostenuti per la manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavori;
- l'indicazione dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 108, comma 9, sarà sottoposta a verifica di congruità mediante confrontazione con l'importo complessivo della manodopera (indicata nei documenti di gara);

In caso di variazione, tanto in aumento che in diminuzione, in ordine alle necessità dei lavori in oggetto, la Ditta aggiudicataria è tenuta ugualmente all'esecuzione degli stessi alle medesime condizioni contrattuali.

L'Ente, nell'arco della valenza contrattuale, si riserva inoltre la facoltà di aggiungere aree nuove o tipologie di intervento o togliere dalle aree e tipologie di interventi già indicati nel computo metrico estimativo del progetto, secondo la propria necessità e convenienza senza

che l'aggiudicatario del presente servizio possa pretendere ulteriori compensazioni dei costi salvo quelle già previste per contratto.

Tutti gli eventuali costi unitari non esplicitamente previsti nel computo metrico estimativo verranno dedotti, ove presenti, dai prezzi Regione Piemonte e/o Assoverde di riferimento. Qualora non reperiti nei prezzi di riferimento, verranno stabiliti, in contraddittorio con il D.E e/o il RUP, secondo i costi del mercato del momento e dovranno essere mantenuti invariati per tutta la rimanente durata dell'incarico. Sui nuovi prezzi stabiliti ai sensi del presente comma, deve essere applicato il ribasso d'asta offerto dall'affidatario all'atto della presentazione dell'offerta.

L'importo contrattuale, fissato e contabilizzato **a misura**, ai sensi dell'allegato I.7 del D.Lgs.36/2023, è determinato mediante applicazione del ribasso d'asta praticato dal soggetto aggiudicatario all'importo a base di gara soggetto a ribasso oltre la quota di manodopera ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA.

L'importo contrattuale, come definito dal comma precedente, è remunerativo per l'appaltatore di tutte le prestazioni richieste dal presente capitolato.

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., gli oneri per la sicurezza ammontano ad € **2.988,00 (duemilanovecentottantotto/00)**, corrispondenti a € **996,00 annui**, come da computo allegato al D.U.V.R.I. di cui all'Art. 26 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81.

ART. 4 - MODALITA' DI GARA

In relazione all'importo stimato e alla tipologia del servizio, l'affidatario del presente incarico sarà individuato ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lettera e) del D.Lgs 36/2023, mediante procedura negoziata, da espletare mediante richiesta d'offerta (RDO) sulla piattaforma di approvvigionamento digitale (Art. 25 del D.Lgs 36/2023) di MePA/CONSIP, che verrà indirizzata ad almeno n. 5 operatori economici selezionati dal RUP in possesso dei requisiti di cui all'Art. 2 del D.Lgs 36/2023 nonché dei requisiti previsti per la partecipazione a trattative e gare con la pubblica amministrazione di cui al Capo II e al Capo III del D.Lgs 36/2023 (artt. 94, 95, 96, 97, 98 E 100).

Ai sensi dell'Art. 108, comma 4, del D.Lgs 36/2023, si applicheranno criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto tenendo conto che **l'offerta economicamente più vantaggiosa**, come previsto dal comma 4 del citato Art. 50 del codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come determinato dall'Ente, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi o ambientali, connessi all'oggetto dell'appalto. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, ha valorizzato nella scelta dei criteri come indicati all'allegato **ALLEGATO 1** gli elementi qualitativi dell'offerta e ha individuato criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici e di esecuzione.

Come meglio precisato al comma 4 dell'Art. 17 del D.Lgs 36/2023, ogni concorrente potrà presentare una sola offerta, che rimarrà vincolante per un periodo non inferiore a 180 gg.

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti invitati a partecipare alla gara, devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

A. Requisiti di carattere generale

Requisiti previsti nell'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023;

B. Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per attività oggetto della selezione, ovvero presso i registri professionali di altro Stato dell'UE ove il soggetto è residente con l'impegno da dichiarare all'atto della presentazione dell'offerta, di dotarsi di un numero di operatori adeguato all'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte;

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti da parte del soggetto aggiudicatario per l'intera durata del servizio, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'Art. 122, comma 3, del D.Lgs 36/2023 in suo danno e la totale escussione della cauzione prestata ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs 36/2023.

ART. 6 - ATTREZZATURE E ADDETTI PER ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto dalla Ditta mediante utilizzo di mezzi tecnici, attrezzature e macchine regolarmente detenute, con personale appositamente formato dotato dei dispositivi di sicurezza, mediante l'organizzazione dell'Appaltatore e a suo rischio.

La ditta affidataria è responsabile della perfetta esecuzione degli interventi, secondo le regole dell'arte ed in conformità alle prescrizioni normative e contrattuali.

L'aggiudicatario deve garantire, all'atto della consegna del servizio, finalizzato alla corretta esecuzione dell'incarico, un numero idoneo di addetti appositamente formati, in possesso di tutti i patentini e abilitazioni richieste per il tipo di intervento da eseguire ed dotati dei dispositivi di sicurezza necessari e di attrezzature adeguata e a norma di legge ed intervenire con le modalità meglio precisate al successivo *ART. 9 - CONSEGNA DEL SERVIZIO, TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO E RELATIVE PENALITÀ*.

ART. 7 - COMPITI DELL'APPALTATORE

Il servizio appaltato comprende:

1) pulizia generale del terreno:

Contestualmente allo sfalcio dell'erba, le aree oggetto d'intervento dovranno essere ripulite dai rifiuti presenti ed i materiali raccolti in sacchi di plastica e depositati nel magazzino comunale in Via delle Fornaci, n. 3 o conferiti, su indicazione del D.E. o del RUP direttamente in discarica autorizzata (sede TeknoService, Strada Ghiaro Inferiore - Castellamonte). Nell'eventualità del rinvenimento di rifiuti ingombranti, inquinanti o pericolosi, prima di procedere con qualsiasi azione, dovrà essere informato il D.E. ove nominato, o il RUP che valuterà caso per caso i passi più idonei da intraprendere in base alla tipologia di rifiuto rinvenuto.

2) taglio dei tappeti erbosi e dei prati:

Il servizio deve essere reso, ove applicabile, nel rispetto dei criteri ambientali minimi come indicato all'Art. 57, comma 2, del D.Lgs 36/2023 e come normato al Decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020, allegato I, per la manutenzione delle superfici prative vedasi in particolare il punto 12.

Gli interventi di taglio tappeti erbosi e dei prati dovranno essere eseguiti nei periodi indicati dalla Direzione dell'Esecuzione o dal RUP, utilizzando per i terreni erbosi attrezzature e macchinari idonei all'esecuzione dell'incarico nel minor tempo possibile e con le tecniche previste dal Decreto Ministeriale 10/03/2020 ove applicabile e qualora non diversamente disposto dal D.E. (per esempio la richiesta di raccolta della risulta erbosa e varia nelle aree limitrofe al Sottopasso di via Galileo Ferraris per evitare l'intasamento delle griglie). Particolare attenzione deve essere prestata anche alle rifiniture (mediante decespugliatore o simili) di bordi, scoline, attorno alle recinzioni, dei margini dei viali,

delle basi e delle vasche delle piante (prestando particolare attenzione a non danneggiare tronchi ed apparati radicali), della base di ostacoli e manufatti ed in genere di tutte le aree inerbite anche da specie infestanti, compresa la raccolta ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta.

Gli interventi di taglio sono comprensivi dell'eliminazione dei polloni radicali delle piante presenti sui tappeti erbosi, i quali dovranno essere accuratamente puliti e mondati da foglie, rami e ogni altra cosa risultante dall'attività del cantiere dell'aggiudicatario o da rifiuti lasciati da ignoti, ove non pericolosi.

Analogo discorso vale per i bordi stradali e i marciapiedi contigui alle aree sottoposte a manutenzione, dove accanto al taglio dell'erba l'aggiudicatario sarà tenuto ad estirpare e rimuovere cespugli e vegetazione spontanea in genere.

Il Direttore dell'Esecuzione e/o il RUP possono chiedere, a loro insindacabile giudizio, e senza che l'appaltatore possa chiedere ulteriori indennizzi di quelli già compresi nell'importo contrattuale, la raccolta/rimozione dalle superfici trattate di qualsiasi tipo di risulta (erba, arbusti, rami, per esempio nelle sponde del sottopasso di via Galileo Ferraris per evitare l'eventuale intasamento delle griglie di scolo, lungo le strade, nelle piazze etc) o rifiuti non pericolosi.

Per ciò che concerne il taglio erba e la pulizia di sponde fluviali e/o scarpate, l'appaltatore dovrà provvedere alla pulizia finale anche mediante soffiaggio delle sedi stradali, marciapiedi, parcheggi e/o il rastrellamento/soffiatura e la raccolta, ove disposto dal DE o dal RUP, della rispettiva risulta. Tutte le superfici carrabili e le aree pedonale pavimentate devono essere lasciate perfettamente pulite.

La Ditta dovrà inoltre provvedere alla sistemazione dei danni causati da erosione per difetto di esecuzione degli interventi di sua competenza, per quanto non sia in contrasto con l'enunciato delle disposizioni relative ai danni di forza maggiore.

3) potatura di siepi;

Indipendentemente dalle indicazioni specifiche e tecniche sopra esposte, l'aggiudicatario su richiesta del D.E. e/o del RUP, dovrà assicurare la buona manutenzione delle siepi dei giardini, viali, parchi, spazi verdi in genere nel rispetto di quanto indicato nel presente capitolato d'appalto, dal Decreto Ministeriale 10/03/2020 e s.m.i. e/o da quanto indicato dal personale dell'Ente preposto. Le rispettive risulteranno devono essere raccolte, insieme ad eventuali erbacce e/o rifiuti presente sotto gli arbusti, asportate a cure e a carico dell'appaltatore.

4) raccolta e smaltimento delle foglie secche;

Alla fine del ciclo vegetativo, durante il periodo autunnale, l'appaltatore è tenuto ad eseguire, salvo diversamente disposto dal D.E. e/o dal RUP, almeno due interventi annui di raccolta e smaltimento delle foglie secche lungo le aree sottoposte a manutenzione con conferimento di quanto raccolto direttamente in discarica o altro luogo appositamente autorizzato. Gli interventi si intendono compensati nell'importo complessivo dell'appalto.

5) conferimento risulta e/o rifiuti raccolti in discarica o altro luogo appositamente autorizzato;

L'appaltatore è tenuto al conferimento in discarica o altro luogo appositamente autorizzato delle risulteranno vegetali (erba, arbusti, rami, vegetazione varia) e, qualora disposto dal D.E. e/o dal RUP, dei rifiuti solidi urbani raccolti nelle aree comprese nell'appalto al momento del taglio e deve indicare all'Ente il rispettivo luogo di scarico/smaltimento/riciclo.

6) pronto intervento su chiamata in presenza di piante/rami/alberi caduti e/o pericolanti

L'appaltatore è tenuto, in presenza pericoli dovuti a piante/rami/alberi caduti e/o pericolanti, a garantire il **pronto intervento** su chiamata fino a n. 2 (due) interventi annui, con presenza sul posto con personale debitamente formato ed attrezzature idonee entro e non oltre **1 (una) ora dalla chiamata**. L'appaltatore, entro la data di consegna del servizio, comunica al D.E. o al RUP a tal fine il numero di telefono per le chiamate di pronto intervento. Il servizio sarà, all'occorrenza, attivato dal Direttore dell'Esecuzione, dal RUP, dal Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni o da altro dipendente comunale autorizzato dal RUP e verrà remunerato a "misura" e con i fondi già presenti nel computo metrico estimativo per manodopera e noleggio attrezzature. I materiali di risulta degli interventi d'urgenza, dovranno essere asportati e smaltiti dall'appaltatore, salvo diversamente indicato dal D.E. o dal RUP.

ART. 8 - ALLESTIMENTO DEI CANTIERI MOBILI

L'aggiudicatario dovrà tenere a disposizione delle autorità competenti tutti i documenti autorizzativi per la Occupazione Suolo Pubblico, in particolare quando si tratta di sedi viabili regolate dal Codice della Strada (es. Ordinanza, Ordinativo lavori, copia Verbale di Consegna, eventuale Determina di Subappalto per la ditta subappaltatrice).

L'aggiudicatario dovrà porre particolare attenzione e cura nell'allestimento della cartellonistica stradale di cantiere. In particolare, fermo restando i disposti dal Codice della Strada, dovranno essere osservate le disposizioni sotto riportate:

A) DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA CON RIMOZIONE FORZATA

L'impresa è tenuta a posizionare **almeno 48 ore prima dell'intervento** un numero sufficiente di cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata, con nota riportante il numero di riferimento dell'ordinanza, la data di posa del cartello, la data di inizio lavori, la data di fine lavori o eventualmente la dicitura "e comunque fino a fine lavori".

B) SEGNALAZIONI VIABILISTICHE

Il cantiere dovrà essere segnalato con l'apposita cartellonistica e delimitato in maniera ben visibile secondo i disposti del codice della strada e in base alla classificazione viaria ove si svolgono gli interventi e non per ultimo adeguato a seconda dell'utilizzo delle aree trattate. L'appaltatore dovrà pertanto disporre all'occorrenza di nastro segnaletico, birilli, transenne, piantane, apponendo sia un cartello di divieto di accesso ai pedoni lungo tutti i lati liberi del cantiere, sia un cartello relativo alla natura del rischio.

Dovranno essere apposti i cartelli di segnalazione del cantiere mobile (a titolo di esempio, lavori in corso con indicazione "taglio erba" per km(ove necessario), limite massimo di velocità pari a 20 km/h, restringimento della carreggiata, doppio senso alternato, pericolo generico con apposita dicitura, frecce direzionali, birilli, fine del limite massimo di velocità), come di seguito riportato. Per i cantieri mobili senza delimitazione fissa si dovrà comunque predisporre adeguata segnaletica stradale.

In protezione degli operatori al lavoro, oltre alla cartellonistica di rito, qualora quest'ultimi fossero dotati di un mezzo per il trasporto delle attrezzature (camioncino, furgono e simili), quest'ultimo dovrà essere posizionato, dopo i cartelli che segnalano il cantiere mobile, dal lato interessato dall'intervento, in direzione di marcia, prima degli operai al lavoro ed a una distanza non superiore a 200 m dagli addetti, almeno per il 50% sulla carreggiata ed essere dotato di apposito cartello (freccia) che indica il mezzo in sosta, da apporre ben in vista ai mezzi in arrivo.

C) MOVIERI

Il Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada prevede questa figura per la regolazione del traffico. È necessario quindi che l'aggiudicatario individui il personale debitamente formato, in numero adeguato per ciascun cantiere che nel contesto del cantiere assuma tale ruolo e lo doti di palette o bandiere e di vestiario alta visibilità in modo da riuscire a gestire l'utenza stradale e pedonale. Le dimensioni e le caratteristiche di questi strumenti di segnalazione sono indicate nell'Art. 42 del Regolamento del Codice della Strada.

In caso in cui le caratteristiche della strada non consentano la visibilità dei movieri da parte degli automobilisti deve essere utilizzato un **semaforo** provvisorio debitamente segnalato in precedenza.

Tutto il personale operante lungo argini stradali deve essere dotato di apposito vestiario alta visibilità.

D) PRESEGNALAZIONI

In corrispondenza di alcuni incroci prima del cantiere, a congrua distanza dall'area effettiva di cantiere (100 m, 200 m...), sulla base di dati oggettivi, quali la larghezza della banchina alberata e della carreggiata stradale, l'intensità e la velocità del traffico, ubicazione della carreggiata stradale, occorre segnalare il possibile rallentamento del traffico utilizzando il cartello di avvertimento (sfondo giallo), in formato di cm. 90 x 120 di restringimento della carreggiata integrato da apposita dicitura.

E) DELIMITAZIONE DELL'AREA DI CANTIERE

Ad integrazione di quanto disposto dalla normativa antinfortunistica vigente, l'aggiudicatario dovrà delimitare l'area occupata sia dai mezzi di lavoro sia dal materiale di risulta con coni, nastro segnaletico bianco e rosso, e/o cavalletti al fine di rendere il cantiere ben visibile per gli automobilisti ed inaccessibile ai pedoni.

Nelle zone molto frequentate da pedoni ed animali l'appaltatore dovrà provvedere, ove necessario, ad un'accurata recinzione dell'area di intervento anche eventualmente per il tramite di transenne e simili oltre alla segnalazione dei pericoli dovuti agli interventi.

F) PRECISAZIONI

Tutta la segnaletica sopra descritta dovrà:

1. essere rispondente nella forma e nei colori al Nuovo Codice della Strada;
2. essere in buono stato di conservazione;
3. possedere una base solida ed appesantita;
4. essere quotidianamente disponibile in cantiere in quantità adeguata.

ART. 9 - CONSEGNA DEL SERVIZIO, TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO E RELATIVE PENALITÀ

Come indicato dal comma 8 dell'Art. 17 del D.Lgs 36/2023, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula del contratto, per motivate ragioni ed la rispettiva consegna del servizio può essere fatta eseguita, come meglio precisato all'Art. 50, comma 6 del codice, la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario.

La consegna del servizio in oggetto, da disporre con apposito verbale, verificati i requisiti dell'affidatario (FVO2.0 o simili) e predisposta la determinazione di affidamento debitamente firmata e posto il visto di copertura finanziaria dal Settore Ragioneria sull'apposito attestato di copertura, parte integrante della determina citata, potrà essere quindi disposta in pendenza di contratto e pertanto prima della sua stipula con le modalità di cui all'Art. 18, comma 1, del D.Lgs 36/2023.

Dal giorno della consegna del servizio ogni responsabilità in merito agli interventi e ai danni diretti e indiretti, a persone, animali e/o cose a qualunque titolo presente nel cantiere,

grava interamente sull'Appaltatore che dovrà essere in possesso di apposita polizza assicurativa come meglio precisato al successivo *ART. 18 - ASSICURAZIONI*.

La durata del servizio decorre dalla data del verbale di consegna del servizio e cessa al **31/12/2026**.

L'appaltatore darà inizio al servizio impegnando gli operai e i mezzi necessari entro e non oltre **3 (tre) giorni naturali e consecutivi** dalla richiesta d'intervento da parte della Stazione Appaltante, salvo diversamente concordato con il D.E. o il RUP. Qualora il terzo giorno dalla chiamata cadesse di sabato o di domenica o in un giorno festivo infrasettimanale, l'intervento deve essere iniziato entro e non oltre il giorno feriale successivo alla scadenza del termine.

L'appaltatore metterà a disposizione, entro i termini indicati al comma precedente, **almeno 2 (due) squadre** composte da **almeno 2 (due) persone**, oltre ad un numero di movieri adeguato qualora i luoghi di esecuzione lo richiedessero, per l'esecuzione di interventi ordinari e di almeno **3 (tre) squadre** composte da **almeno 2 (due) persone** per squadra, oltre ad un numero di movieri adeguato qualora i luoghi di esecuzione lo richiedessero, in presenza di ampie zone da mantenere nel minor tempo possibile per esempio qualora condizioni meteorologiche avverse abbiano impedito la corretta manutenzione delle aree per periodi prolungati (oltre 1 settimana dal programmato inizio lavori) e/o in presenza di manifestazioni e/o attività autorizzate dall'Ente o programmato dalle autorità scolastiche, dalla Città Metropolitana e simili per le quali è richiesto l'esecuzione del taglio dell'erba in tempi brevi.

Rimane stabilito che, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del servizio ordinario, non imputabile all'Ente, ovvero a forza maggiore o caso fortuito nell'esecuzione del servizio, si applicheranno le penali come stabilite all'Art. 126 del D.Lgs 36/2023.

Qualora l'appaltatore venga chiamato ad eseguire interventi di **pronto intervento** in presenza di pericoli dovuti a piante/rami/alberi caduti e/o pericolanti, servizio attivato all'occorrenza (non più di n. 2 (due) interventi annui) dal Direttore dell'Esecuzione, dal RUP, dal Responsabile del Settore LL.PP e Manutenzioni o da altro dipendente comunale autorizzato dal RUP, l'appaltatore deve garantire la presenza sul posto con personale debitamente formato ed attrezzature idonee entro e non oltre **1 (una) ora dalla chiamata**. L'appaltatore entro la data di consegna del servizio, deve pertanto indicare al D.E. o al RUP un numero telefonico per le chiamate di pronto intervento. I rispettivi interventi verranno remunerati a "misura" e con i fondi già presenti nel computo metrico estimativo per manodopera e noleggio attrezzature. I materiali di risulta degli interventi d'urgenza, dovranno essere asportati e smaltiti dall'appaltatore, salvo diversamente indicato dal D.E. o dal RUP. In caso di disattesa del presente comma imputabili all'appaltatore, l'Ente ha facoltà di applicare le penali di seguito indicate.

Dopo il **terzo episodio di inadempienza** contrattuale, sia di ritardo ingiustificato che di disattesa delle normative in materia di sicurezza e/o di quanto stabilito dal presente capitolato d'appalto, il contratto di appalto, ai sensi dell'Art. 122 del D.Lgs 36/2023, può inoltre essere risolto, ai sensi del comma 3 del citato Art. 122, per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione, se nominato, o il RUP, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del codice. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore - vedasi anche l'*ART. 15 - CONTROVERSIE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.LGS 36/2023* del presente CSA.

Inoltre il Comune si riserva di:

- richiedere il risarcimento del danno biologico arrecato alla vegetazione arborea/arbustiva lesionata accidentalmente durante le operazioni manutentive (es. sfalcio erba);
- richiedere il risarcimento o il ripristino di eventuali danni dovuti alla cattiva esecuzione dei lavori quali lo scotimento del manto erboso, la moria di: porzioni di tappeto erboso, di piante formanti siepi, gruppi di arbusti, danneggiamento della struttura del terreno;
- applicare una penale per mancata pulizia finale delle aree interessate, mancata asportazione della risulta ove previsto, grave intralcio alla viabilità o occupazione suolo pubblico non autorizzati dall'Ente e/o disagio prodotto all'utenza oltre al minimo necessario per l'espletamento dell'incarico pari a **€ 150,00 per ogni infrazione rilevata**.
- applicare una penale per mancato pronto intervento con le modalità precedentemente indicate di **€ 500,00** ad ogni infrazione rilevata;

Tutte le penali verranno dedotte direttamente dal certificato di pagamento successivo all'infrazione.

Qualora, in presenza di interventi ritenuti dalla Direzione dell'esecuzione e/o dal RUP non rimandabili ed urgenti e l'affidatario fosse impossibilitato ad intervenire (guasto ai mezzi, assenza temporanea di operai per malattia e/o infortunio o simili) o si rendesse irreperibile e non osservasse le tempistiche di intervento sopra indicate, l'ente si riserva la facoltà di assegnare con affidamento a SPOT le lavorazioni da eseguire ad un altro operatore economico in possesso dei requisiti per l'espletamento del presente appalto, valutando l'eventuale addebito dei rispettivi costi all'aggiudicatario del servizio da dedurre dal primo SAL utile successivo.

Non è ammessa la sospensione del servizio. Qualora l'appaltatore sospendesse di sua iniziativa la prestazione dei servizi per oltre 10 giorni consecutivi, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Qualora cause di forza maggiore, non imputabili alla ditta o condizioni climatiche avverse o ad altri gravi motivi, impediscano in via temporanea il prosieguo del servizio, l'appaltatore dovrà contattare tempestivamente il D.E. o il RUP e concordare con la SA le tempistiche per lo svolgimento degli interventi sospesi. Qualora non diversamente concordato con l'Ente, l'appaltatore dovrà riprendere il servizio entro e non oltre il **2° giorno feriale** dalla risoluzione dell'ostacolo al corretto svolgimento dell'incarico (fine pioggia, riparazione attrezzature speciali, e simili). L'impresa deve tenere costantemente informato il D.E. o il RUP, con comunicazione almeno **24 ore prima** dell'inizio servizio, su quando sarà effettivamente presente sul territorio, dove taglieranno, quante squadre saranno presenti, da chi saranno composti, il numero di cellulare del/dei caposquadra o suo/loro delegato/i, nonché ogni eventuale variazione di programma fermo restando l'obbligo del posizionamento della segnaletica stradale di preavviso nelle 48 ore precedenti all'inizio delle operazioni, qualora gli interventi richiedessero la modifica della viabilità (chiusura strade, divieti di sosta, inibizione temporanea/deviazione transito pedonale, e simili).

ART. 10 - ACCERTAMENTO DEGLI INTERVENTI

Il D.E. o il RUP, di comune accordo, comunicano all'impresa affidataria l'elenco delle aree da tagliare/sistemare. L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare oltre a quanto indicato al precedente *ART. 9 - CONSEGNA DEL SERVIZIO, TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO E RELATIVE PENALITÀ*, anche alla fine di ogni giornata lavorativa o al massimo nel corso della mattinata del giorno feriale seguente, tramite posta elettronica, o

con altre modalità concordata con la Direzione di esecuzione o con il RUP, l'elenco delle lavorazioni eseguite distinte per aree.

ART. 11 - PAGAMENTI ART. 125 DEL D.LGS 36/2023, PENALI ART. 126 DEL D.LGS 36/2023, INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RITARDO NEI PAGAMENTI ART. 11, COMMA 6, DEL D.LGS 36/2023

L'appaltatore avrà diritto al pagamento delle rate in acconto, ogni qualvolta il suo credito liquido, al netto del ribasso offerto, dell'IVA e da eventuali penali/somme per incarichi SPOT ad altri operatori da detrarre, raggiunga l'importo pari ad € **15.000,00** (quindicimila/00).

Sulle rate di acconto verrà effettuata la ritenuta dello 0,5% a garanzia di eventuali infortuni e/o inadempienze.

Il pagamento dell'ultima fattura di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione del servizio.

Il residuo credito (ritenute 0,5%) sarà liquidato, quale rata di saldo, eseguita la verifica di conformità del servizio reso/sostituita nel caso specifico, come meglio precisato all'Art. 38, dell'Allegato I.14, del D.Lgs 36/2023, dal certificato di regolare esecuzione. L'ultimo SAL può essere raggruppato alla rata a saldo delle prestazioni.

Ai sensi del comma 7 dell'Art. 125 del D.Lgs 36/2023 all'esito positivo della verifica di conformità del servizio prestato/sostituita nel caso specifico dal certificato di regolare esecuzione, come meglio precisato all'Art. 38, dell'Allegato I.14, del D.Lgs 36/2023, controfirmato per la sua accettazione dall'impresa esecutrice, entro un termine non superiore a sette giorni dal ricevimento e comunque dall'emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità/sostituita nel caso specifico dal certificato di regolare esecuzione, come meglio precisato all'Art. 38, dell'Allegato I.14, del D.Lgs 36/2023, unitamente allo svincolo della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 106, comma 10, del D.Lgs 36/2023.

I pagamenti verranno eseguiti, accertata la regolarità del documento contabile trasmesso e dei costi in esso indicati, con apposito atto di liquidazione entro 30 gg dal ricevimento di idonea fattura elettronica, previa verifica della regolarità contributiva.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario e/o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dall'importo da versare, la cifra corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui sopra, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dal certificato di pagamento e quindi dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Qualora l'aggiudicatario abbia fatto ricorso, come dichiarato in sede di offerta, a subappalto o alla stipula di sub-contratti, la stazione appaltante, ai sensi del comma 11 dell'Art. 119 del D.Lgs 36/2023, corrisponde direttamente ove presenti, al subappaltatore e/o ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 del citato Art. 119, l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dagli stessi, scalandolo direttamente dal rispettivo certificato di pagamento, nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di legge come meglio precisato al comma 9, dell'Art. 125, del D.Lgs 36/2023.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora del Comune e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non indicato al presente articolo, si fa riferimento agli Artt. 125 -126 del Dlgs 36/2023.

Ai sensi del comma 9 dell'Art. 117 del D.Lgs 36/2023, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture/ sostituita nel caso specifico dal certificato di regolare esecuzione, come meglio precisato all'Art. 38, dell'Allegato I.14, del D.Lgs 36/2023, e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

ART. 12 - REVISIONE PREZZI ART. 60 DEL D.LGS 36/2023

L'Ente non riconosce revisioni prezzi per i contratti di servizi/forniture nei primi 12 mesi di valenza contrattuale.

Dal 13° mese in poi e qualora siano stati aggiornati i prezzi utilizzati per la redazione del computo metrico estimativo allegato alla gara d'appalto che evidenzino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 5 per cento dell'importo contrattuale complessivo, verranno adeguati i rispettivi costi nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

I rispettivi eventuali maggiori costi, verranno in prima istanza coperti dalle somme derivanti dal ribasso d'asta offerto e/o, nel limite del 50 per cento, da risorse appositamente accantonate per imprevisti nel rispettivo quadro economico. Qualora le somme già impegnate nel quadro economico dell'opera non bastassero alla copertura dei costi della revisione prezzi di cui al comma precedente e non fossero disponibili le somme mancanti a bilancio, trattandosi di un appalto il cui corrispettivo verrà corrisposto a misura ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ente valuta la riduzione del numero di interventi originariamente preventivato, anche solo per alcune aree, fino alla concorrenza dell'importo necessario.

Qualora il costo complessivo del servizio, calcolato sulla falsa riga del computo metrico estimativo allegato alla gara a parità di prestazioni con la sola variazione dei prezzi unitari non rilevasse variazioni dei costi superiori al 5 per cento, rimangono validi i prezzi unitari indicati nel computo metrico estimativo allegato alla procedura di gara sui quali l'appaltatore, per tutta la durata del contratto, dovrà garantire il ribasso offerto.

La revisione dei prezzi può essere richiesta sia dall'Appaltatore (in aumento) che dall'Ente (in diminuzione) mediante pec e previo della verifica del verificarsi dei requisiti di cui al 2° comma per presente articolo.

ART. 13 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

L'appaltatore ha l'obbligo del rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna del servizio (anche in pendenza di stipula del contratto), dovrà consegnare alla stazione appaltante **le proprie osservazioni e/o modifiche al DUVRI** di cui all'art. 26, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

L'appaltatore, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo, è tenuto a predisporre sui posti di intervento, tutte le misure necessarie per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e di chiunque possa venire in contatto con il cantiere. In particolare la Ditta dovrà prestare tutta la necessaria attenzione nella conduzione delle operazioni effettuate lungo la rete viaria, pedonale e di sosta di competenza dell'Ente, in edifici pubblici, scolastici o comunque aperti alla libera fruizione segnalando in maniera adeguata le lavorazioni in corso delimitando debitamente le zone o, se necessario, tenendo gli utenti a distanza di sicurezza.

ART. 14 - GARANZIA PROVVISORIA ART. 106 DEL D.Lgs 36/2023, GARANZIA DEFINITIVA ART. 117 DEL D.LGS 36/2023 E ULTERIORI RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Per la partecipazione alla presente procedura della presente gara, ai sensi dell'Art. 53, comma 1, trattandosi di una procedura d'affidamento di cui all'Art. 50, comma 1, del codice, **non viene richiesta** la costituzione di una **garanzia provvisoria** di cui all'Art. 106 del D.Lgs 36/2023.

Ai sensi dell'Art. 117 del D.Lgs 36/2023, per la sottoscrizione del contratto per il presente appalto è invece prevista la costituzione di una garanzia, denominata "**garanzia definitiva**", da costituire da parte del appaltatore a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del codice, pari al **10 per cento** dell'importo contrattuale, percentuale che deve essere aumentata, per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, **di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento**. Se il ribasso fosse superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 del citato Art. 117. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

Per tutto quanto non specificatamente indicato dal presente articolo relativamente alla cauzione definitiva, si fa riferimento all'Art. 117 del D.Lgs 36/2023.

L'appaltatore è responsabile della perfetta esecuzione degli interventi secondo le regole dell'arte e risponde in modo esclusivo per tutti i danni a lui imputabili e/o agli operatori da esso incaricati che possano subire lavoratori e/o cose ed attrezzature appartenenti alla

propria organizzazione, tenendo completamente sollevata l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'appaltatore, inoltre, risponde pienamente dei danni a persone, animali e/o a cose della Stazione Appaltante e/o di terzi, che possano derivare dall'espletamento dei servizi appaltati, per colpa imputabile ad esso o ai lavoratori da lui incaricati, tenendo completamente sollevata l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità al riguardo.

ART. 15 - CONTROVERSIE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.LGS 36/2023 O RECESSO ART. 123 DEL D.LGS 36/2023

Qualora si dovessero verificare le condizioni di cui al comma 2, dell'Art. 122, del D.Lgs 36/2023, la SA procederà con le modalità ivi indicate al citato articolo con la risoluzione del rapporto contrattuale.

La stazione appaltante eseguirà, inoltre, con le modalità decise da D.E. o dal RUP (a tappeto o a campione), i controlli sulle modalità di svolgimento del servizio, sulla corrispondenza degli interventi eseguiti a quanto indicato dalla documentazione di gara e/o prescritto dal D.E o dal RUP e/o dalle normative vigenti attinenti al servizio, al fine di verificare il rispetto delle condizioni contrattuali. Qualora siano riscontrate inadeguatezze nell'espletamento del servizio, il RUP, prima di procedere con le modalità di cui al Art. 10, dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023, ovvero:

- 1. Il direttore dei lavori, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne ai sensi dell'articolo 122, comma 3, del codice la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.*
- 2. Il direttore dei lavori formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP.*
- 3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.*
- 4. Il RUP, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite e non ancora contabilizzate e l'inventario di eventuali materiali forniti ancora da contabilizzare.*
- 5. Il direttore dei lavori fornisce altresì indicazione al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto e per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 122, comma 4, del codice.*

formalizza fino a **3 note di richiamo** che dovranno essere trasmesse via pec all'aggiudicatario, il quale entro **5 giorni lavorativi** dovrà adempiere a perfetta regola dell'arte a quanto contestato se riguarda interventi non corrispondenti alle prestazioni come indicate dal presente capitolato d'oneri, da ulteriori specifiche del Direttore dell'esecuzione e/o del RUP e/o da normative eventualmente entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto ma durante il periodo di valenza contrattuale.

Qualora le contestazioni rivolte all'impresa da parte del D.E. o del RUP riguardassero comportamenti non in regola con le normative sulla sicurezza (cartellonistica non adeguata o insufficiente, vestiario non adeguato, accorgimento di sicurezza nell'espletamento degli interventi non conforme o consona alla tutela della salute di uno o più operatori impiegati negli interventi e/o degli utenti delle aree in cui si svolgono gli interventi), il D.E./RUP procede con **l'immediata sospensione degli e/o alla richiesta dell'adeguamento**

immediato della situazione critica riscontrata alle prescrizioni normative senza che l'appaltatore possa pretendere alcun indennizzo per le ore lavorative eventualmente perse o simili. L'appaltatore non sarà autorizzato a riprendere gli interventi se non alla completa risoluzione delle lacune in materia di sicurezza sollevate dal D.E. o dal RUP. Qualora l'appaltatore non provveda invece entro e non oltre **5 gg lavorativi** dalla sospensione degli interventi all'adeguamento di quanto contestato e il servizio rimanga sospeso, si procederà ai sensi e con le modalità di cui all'art. 122 del D.Lgs 36/2023 alla risoluzione del contratto.

Qualora il D.E. o il RUP riscontrassero in più occasioni la trasgressione alle prescrizioni normative da parte di uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del servizio, e/o uno o più soggetti avessero, ad insindacabile parere del D.E. o del RUP, dei comportamenti non consoni verso gli utenti delle aree trattate e/o verso i dipendenti comunali, l'Ente ha facoltà di chiedere, a partire dall'intervento successivo, la loro sostituzione, senza che l'appaltatore possa vantare alcuna obiezione e/o indennizzo in merito.

In tutti i casi, l'appaltatore ha facoltà di inviare le proprie contro deduzioni alla stazione appaltante, controdeduzioni che verranno valutate e possono anche essere motivatamente non approvate.

Accertata la ripetuta inadempienza contrattuale, dal quarto episodio verificatosi, si procederà ai sensi dell'Art. 122, comma 3, del Codice riconoscendo all'appaltatore, come indicato al comma 5 del citato Art. 122, soltanto al pagamento delle prestazioni relative a servizi/forniture regolarmente eseguiti al netto delle somme al netto di eventuali oneri di cui al comma 6 del citato Art. 122.

Ogni controversia emergente dall'esecuzione del contratto sarà devoluta all'autorità giudiziaria nel cui territorio di competenza ha sede l'Amministrazione appaltante – foro di IVREA.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in qualunque momento in applicazione dell'Art. 123 del D.Lgs n. 36/2023, previo il pagamento di quanto già ordinato e fornito alla SA, oltre al decimo dell'importo contrattuale rimanente.

Ove ammesso dall'Art. 124 del D.Lgs 36/2023, in caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti si riserva la facoltà di interpellare, progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi/forniture previste dalla documentazione di gara della presente procedura, qualora tecnicamente ed economicamente possibile.

Ai sensi del comma 2 dell'Art. 124 del D.Lgs 36/2023, l'affidamento di cui al comma precedente, avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Qualora in sede di verifica, in ordine di graduatoria, della disponibilità degli operatori economici presenti, nessuno fosse disponibile a subentrare alla ditta uscente nell'espletamento dell'incarico alle stesse condizioni contenute nell'offerta della ditta vincitrice dell'appalto, l'Ente si riserva la facoltà, reperiti i fondi per la copertura di eventuali maggiori costi a carico del bilancio comunale, di attivare una seconda verifica, con diritto di assegnazione dell'incarico al primo operatore, in ordine di graduatoria, che sia disponibile ad accettare il nuovo affidamento alle condizioni proposte nella propria offerta.

Qualora nessuno degli operatori economici presenti in graduatoria accetti il completamento dell'incarico originario né alle condizioni originarie, né confermando la propria offerta

presentata per la partecipazione all'appalto, la SA affiderà il servizio in questione con nuova gara d'appalto.

ART. 16 - SUBAPPALTO ART. 119 DEL D.LGS 36/2023

Come precisato al comma 4, dell'Art. 119 del D.Lgs 36/2023, i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto i servizi/forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, solamente qualora all'atto dell'offerta sia stata manifestata l'intenzione di avvalersi del subappalto e siano stati indicati i servizi/le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Qualora l'operatore, all'atto della presentazione dell'offerta indichi di volersi avvalere di subappalto, trova applicazione l'art. 119 del D.Lgs 36/2023.

Ai sensi del comma 1 del citato art. 119 del D.Lgs. 36/2023, i soggetti affidatari sono tenuti ad eseguire in proprio i servizi compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del codice la cessione del contratto è nulla.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate. Ogni eventuale ricorso a subappalto e/o subaffidamento deve essere preventivamente comunicato alla S.A..

Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto servizi e/o forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), dell'Art. 119 del D.Lgs 36/2023 l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

Ai sensi del comma 11, del Art. 119 del D.Lgs 36/2023, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 del citato articolo 119, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il

contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Per tutto quanto non specificatamente indicato dal presente articolo si fa riferimento all'Art. 119 del D.Lgs 36/2023.

ART. 17 - ULTERIORI SPESE ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Qualsiasi spesa inerente la stipula del contratto o consequenziale a questo, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore assume inoltre a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivantegli nei confronti del Comune.

Ulteriori oneri a carico del fornitore:

- spese di viaggio, eventuale vitto e/o pernottamento degli operatori addetti agli interventi, trasporto dei componenti, di attrezzature e/o materiali vari;
- qualunque mezzo, attrezzatura e/o prodotto necessari all'esecuzione degli interventi a perfetta regola dell'arte relativi al presente incarico;
- tutti gli accorgimenti necessari per tutelare la salute e l'incolumità dei propri dipendenti e di persone, animali, piante ornamentali, alberi e/o cose eventualmente presenti sul luogo d'intervento;
- eventuali danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi o prescrizioni impartite dall'Ente, arrecati a persone, animali, piante ornamentali, alberi e/o cose per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone di cui esso si avvale per qualsiasi motivo;
- eventuali oneri/spese derivante dalla risoluzione/recesso del contratto ai sensi degli artt. 122 e 123 del codice;
- tutte le spese inerente le coperture assicurative relative a incidenti, infortuni, danni a terzi e/o cose, evl. rischi infettivi e malattie per il proprio personale che possano derivare dalle attività da espletare;

ART. 18 - ASSICURAZIONE

Senza eccezioni o riserve sarà a totale carico della Ditta ogni responsabilità sia civile che penale per eventuali danni al Comune o a terzi derivanti dall'espletamento del servizio affidato, senza diritto di rivalsa o a compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore della Ditta da parte di società assicuratrici.

In particolare la Ditta è tenuta a contrarre, per tutta la durata dell'affidamento, con una primaria compagnia di assicurazione, apposita polizza contro i rischi per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (**RCT/O**), con **massimali non inferiore a € 5.000.000,00** per ogni sinistro, per danni a terzi e/o a cose, contenente l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune.

Tale polizza dovrà coprire in particolare:

- a) danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto;
- b) danni derivanti anche da comportamenti non consoni/negligenti, compresi quelli omissivi, del proprio personale per tutte le attività ed i servizi in gestione nelle strutture;
- c) RCO relativa a persone incaricate del servizio, per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose.

Copia della polizza deve essere prodotta al Comune prima della stipula del contratto.

Ai sensi del comma 9 dell'Art. 117 del D.Lgs 36/2023, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi

ART. 19 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto indica dove ha eletto il proprio domicilio.

ART. 20 - PRIVACY

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE GDPR 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE, esclusivamente nell'ambito di quanto in oggetto e meglio individuato nella documentazione allegata.

Si avvisa che con la partecipazione al presente iter finalizzato all'affidamento di quanto in oggetto, si intende concessa anche l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e/o sensibili in quando in caso contrario l'Ente non potrebbe espletare e concludere l'iter di affidamento ed il successivo eventuale rapporto contrattuale secondo le norme vigenti, tenuto conto anche degli obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie, trasparenza, verifica dei requisiti e archiviazione.

Le modalità di trattamento dei dati personali di persone fisiche nell'ambito dell'affidamento di lavori, servizi e forniture del Comune di Rivarolo Canavese (TO) sono meglio descritte al link <https://www.rivarolocanavese.it/it-it/privacy>.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rivarolo Canavese (TO), con sede legale a Rivarolo Canavese (TO), via Ivrea n. 60 , C.F. / P. IVA 01413960012, Tel. 0124-454611 indirizzo pec rivarolocanavese@pec.it;

RDP – Responsabile della Protezione dei Dati personali

Con decreto n. 23 del 22/05/2018, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 37 e seguenti del RGDP, è stato designato l'avvocato Massimo Ramello, quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il Comune di Rivarolo Canavese (TO).

Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per ragioni legate allo svolgimento delle attività, i dati personali verranno trattati ai sensi delle normative in vigore e come prescritto dagli obblighi in materia di trasparenza, gestione, verifica, archiviazione e potranno inoltre essere comunicati ai seguenti soggetti:

- enti pubblici e/o privati, quali istituti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, società assicuratrici, e s.m.i.

- istituti di credito e società di recupero crediti;
- aziende operanti nel settore dei trasporti/corrieri;
- aziende fornitrici di servizi relativi al sito web e di casella di posta elettronica ordinaria e certificata, di assistenza tecnica e manutenzione hardware e/o software;
- enti di revisione e/o di certificazione;
- professionisti operanti nel settore tecnico, giuridico, fiscale, contabile, informatico, organizzativo per conto del Comune di Rivarolo Canavese (TO);
- ANAC;
- autorità giudiziaria e polizia giudiziaria;
- controinteressati, partecipanti al procedimento, secondo le modalità indicate dalla vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa.

ART. 21 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si rinvia

- al D.Lgs 36/2023 – codice degli appalti e rispettivi allegati;
- al D.L. 81/2008 in materia di sicurezza;
- a Capitolato, allegato al Capitolato, Condizioni Generali di Contratto come predisposti da Consip;
- al DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE del 10/03/2020 - Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde;
- a quanto indicato nella RDO MePA Consip e a tutte le norme e discipline, anche non specificatamente citate, che trovino applicazione nell'ambito del presente appalto.